II Presidente

Trento, 20 luglio 2006 Prot. n. 2302/Inter/AS-as

Preg.mo Signor Cons. Roberto Bombarda Gruppo Verdi e Democratici per l'Ulivo

SEDE

e, p.c.

Preg.mo Signor Dario Pallaoro Presidente del Consiglio Provinciale

SEDE

Oggetto: interrogazione n. 1409

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si precisa che l'ordine del giorno n. 24 del 21 luglio 2005 prevede due punti, il primo dei quali relativo alla necessità che vengano impartite agli organi di vigilanza puntuali istruzioni affinché sia garantito il rispetto delle disposizioni volte ad assicurare che a qualsiasi animale, sia pure in procinto di essere abbattuto, siano evitate inutili sofferenze, mentre il secondo impegna ad adeguare le norme regolamentari attuative della L.P. 24/91, con particolare riguardo a quelle riferite alla vigilanza.

Nel merito, sottolineando che a tenore dell'articolo 19 ter della legge 189/2004 le disposizioni sulla tutela degli animali non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia, tra le altre, di caccia e di pesca, si precisa quanto segue.

Al dispositivo di cui al punto 1 dell'Ordine del giorno è stata data attuazione attraverso precise disposizioni del Comandante del Corpo Forestale Provinciale, espresse con circolare di data 22 agosto 2005, n. 1328 e, di seguito, con nota del Servizio provinciale competente di data 2 settembre 2005 indirizzata a tutto il personale

di vigilanza in materia venatoria della provincia, dipendente e non dall'Amministrazione provinciale.

Attraverso le note citate è stato espressamente notificato a tutto il personale l'ordine del giorno in oggetto e sono state impartite le conseguenti indicazioni, evidenziandone l'importanza e la necessità di una corretta applicazione:

- a) il cacciatore che accerti il ferimento di un ungulato deve provvedere, prima di continuare la caccia, ad una scrupolosa ricerca dell'animale; alla violazione di tale obbligo consegue l'applicazione di apposita sanzione amministrativa;
- b) dopo ogni tiro il cacciatore deve verificare l'esito dello sparo recandosi sul posto dove si trovava l'animale.

A ciò si aggiunga che nello spirito di quanto previsto dall'Ordine del giorno si stanno attualmente verificando a livello tecnico le migliori soluzioni (che comunque necessitano del vaglio del Comitato faunistico provinciale) che permettano di diminuire la possibilità di ferire i capi oggetto dell'attività venatoria.

Pare opportuno evidenziare in ogni caso che il ferimento dei capi oggetto di caccia rimane comunque una possibilità reale, impossibile da eliminare completamente, nei confronti della quale rimane invece importante attivarsi nel senso sopra descritto, al fine di limitarne per quanto possibile la ricorrenza.

Per quanto riguarda il punto n. 2 dell'Ordine del giorno in parola si segnala che non è stata ancora elaborata una proposta di modifica del capo IV de DPGP 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. ad oggetto "servizio di vigilanza (art. 20 della legge)", in considerazione anche del fatto che le previsioni normative necessarie ad eseguire quanto evidenziato al punto 1 sono comunque già contenute nelle Prescrizioni tecniche (approvate con deliberazione del Comitato faunistico provinciale) ed hanno quindi già efficacia.

Distinti saluti.

- Lorenzo Dellai –